



SENT. 30/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

Il giudice monocratico, cons. Roberto Rizzi, designato ai sensi dell'articolo
141 c.g.c.

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio per la resa del conto, iscritto al **n. 933** del registro di segreteria,
promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Valle
d'Aosta

PREMESSO che

- la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, con le note prot. n. 170
dell'11/5/2021, n. 90 del 1/3/2022 e n. 119 del 6/3/2023, comunicava,
ai sensi dell'art. 140 c.g.c., alla locale Procura regionale il mancato
deposito, fra l'altro, da parte degli Agenti contabili del Comune di
Torqnon dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2018, 2019,
2020 e 2021;
- la Procura regionale, all'esito degli approfondimenti istruttori di
competenza, accertava che, relativamente al contante ritirato presso i
parchimetri comunali:
 - non era stato presentato all'amministrazione il conto giudiziale
dell'esercizio finanziario 2021 (dal 1/7/2021);

	○ e, conseguentemente, risultava non depositato presso la	
	segreteria della Sezione;	
	○ l’agente contabile tenuto alla presentazione dei conti degli	
	esercizi dal 2018 al 2021 era FOLLIN Vittorio Marco (cod.	
	fiscale FLLVTR66T06C294Z);	
	– la medesima Procura, conseguentemente, promuoveva il giudizio per	
	la resa degli indicati conti, ai sensi dell’art. 141 c.g.c.;	
	– con decreto 15/2024 del 29/4/2024, questo giudice designato	
	assegnava all’agente contabile il termine perentorio del 1 luglio 2024,	
	per la presentazione all’amministrazione di appartenenza del conto	
	non ancora presentato e al Comune di Torqnon il termine del 30	
	settembre 2024 per il deposito nella segreteria di questa Sezione del	
	conto corredato delle pertinenti parificazioni e relazioni degli organi	
	di controllo interno;	
	CONSIDERATO che il conto risulta essere stato depositato, nei termini	
	assegnati, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del	
	contendere;	
	RITENUTO che la forma del provvedimento di definizione del giudizio	
	debba essere la sentenza, avuto riguardo al disposto dell’art. 144 c.g.c. e,	
	comunque, trattandosi di forma più idonea al raggiungimento dello scopo (art.	
	38, comma 2, c.g.c.);	
	RITENUTO altresì, che per l’esito del giudizio, non vi è luogo a pronuncia	
	sulle spese	
	PQM	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Valle d’Aosta, in	
	2	

[illegible]